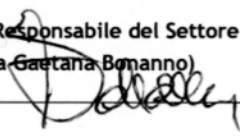


REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 308

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Enna Kore per l'espletamento di tirocini di formazione, orientamento e formazione degli studenti che frequentano Corsi di Laurea.

Settore: Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to</u> al n. _____ Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° _____ Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane Il Responsabile dell'istruttoria Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott.ssa Gaetana Bonanno) 	Seduta del giorno <u>07 DIC. 2017</u> Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N° 390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, comma 2, L.R. N° 4 del 1 marzo 2017 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott.ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione
--	--

Premesso che:

con mail del 15/11/2017, l'Università degli Studi di Enna Kore ha richiesto il rinnovo della convenzione scaduta in data 02/10/2017;

che contestualmente ha trasmesso un atto convenzionale valevole per tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione, per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio degli studenti che frequentano Corsi di Laurea di Psicologia, Scienze e Tecniche Psicologiche e Postlauream di Psicologia, anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi;

che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

Considerato che l'effettuazione di stage non comporta alcun rapporto di dipendenza da parte dei tirocinanti né obbligo di retribuzione per il Soggetto Ospitante;

Considerato, inoltre, che l'Università, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore. Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni saranno indicate nel Progetto formativo e di Orientamento e che, in conseguenza, non esiste alcuna responsabilità a carico di questa Azienda;

Ritenuto, per quanto sin esposto, potersi autorizzare il rinnovo dell'accordo convenzionale di che trattasi, con valenza triennale;

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di regolamentare gli accessi degli studenti presso le strutture aziendali;

Valutata la legittimità e la correttezza formale e sostanziale da parte del Capo Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare il rinnovo dell'accordo convenzionale con l'Università degli Studi di Enna Kore, giusta schema di convenzione allegato al presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento dell'attività formativa pratica e di tirocinio degli studenti che frequentano Corsi di Laurea di Psicologia, Scienze e Tecniche Psicologiche e Postlauream di Psicologia, anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi e procedere alla relativa sottoscrizione.
- Stabilire la validità dell'accordo in anni tre decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione.
- Trasmettere copia del presente atto, in uno all'accordo convenzionale sottoscritto dalle parti, all'Università degli Studi di Enna Kore e darne comunicazione al Direttore Sanitario Aziendale e al Direttore Medico f.f. del P.O. Garibaldi Nesima.
- Munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione stante che la convenzione avrà validità dal 1° novembre c.a., data di inizio dell'anno accademico 2017/2018.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



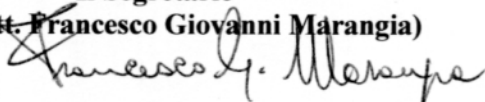
Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



Il Commissario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, dal giorno _____
al giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal
_____ al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA KORE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA
l'Università degli Studi Kore di Enna, codice fiscale 01094410865, rappresentata dal
Presidente, Prof. Cataldo Salerno, nato a Enna (EN) il 01.09.1951, domiciliato per la carica
in Enna, Via Cittadella Universitaria, delegato alla stipula della presente Convenzione

e

L'Ente/Azienda A.R.N.A.S. GARIBALDI con sede in Catania P.zza S. Maria di Gesù, 5 C.F.
04721270876, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata da dott. Giorgio
Giulio Santonocito, nato a Gela (CL) il 22.05.1968 in qualità di Commissario, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Azienda,

PREMESSO

che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di
sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro,
al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura
d'impresa;

che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art.18 della legge 24
giugno 1997 n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997
n.196, possono promuovere i tirocini formativi e di orientamento in imprese a beneficio di
coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859
e successive modificazioni;

Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

Articolo 2

Con la presente Convenzione, le Parti definiscono le condizioni e le modalità per
l'espletamento di tirocini di orientamento e formazione presso il Soggetto ospitante, da
parte di studenti che frequentano Corsi di Laurea di Psicologia, Scienze e Tecniche
Psicologiche e Postlauream di Psicologia, anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi.

Articolo 3

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge 196 del 1997, rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenza del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte del tutor aziendale di cui al successivo art.8 della presente Convenzione, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.

Articolo 4

Il Soggetto ospitante si obbliga a trasmettere, con cadenza periodica, all'Università le proprie disponibilità di tirocinio ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.I. n. 142/98 e dell'art. 51, comma 2, della L.R. 26 marzo 2002 n.2 con le relative caratteristiche di massima.

L'Università si obbliga a dare la massima diffusione alle offerte del Soggetto ospitante ed ad individuare i migliori tra gli aspiranti tirocinanti.

Il Soggetto ospitante, in applicazione alla Legge 675/96, si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti ed ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione .

Articolo 5

Nel rispetto e richiamo della presente Convenzione, che costituisce accordo normativo, per ogni singolo tirocinio da questa derivante, il Soggetto Ospitante e l'Università, predispongono un Progetto Formativo e di Orientamento con il quale verranno specificate le modalità di tirocinio, e più precisamente:

- I dati anagrafici del tirocinante;
- I dati anagrafici dell'Università e del Soggetto ospitante;
- Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del percorso formativo, in termini di competenze che si intendono far acquisire;
- Gli accordi relativi all'attività;
- Il nominativo del tutor didattico di cui al successivo art.6 ed il nominativo del tutor aziendale di cui al successivo art.8
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto al successivo art. 7;
- La sede di svolgimento;
- La dichiarazione da parte del tirocinante per il consenso al trattamento, da parte del Soggetto Ospitante, dei dati personali.

Il Progetto Formativo e di Orientamento, redatto in triplice originale su carta intestata dell'Università, viene sottoscritto per presa visione ed accettazione dal tirocinante, dal Tutor Universitario, dal Tutor aziendale e dal funzionario Responsabile del servizio Tirocini denominato Ukepass.

Eventuali variazioni del Progetto, richieste dal Soggetto ospitante, opportunamente motivate, acquisito l'assenso del tirocinante, andranno rivolte all'Università per la ratifica tramite il tutor didattico che preliminarmente ne verificherà le motivazioni.

Articolo 6

L'Università s'impegna ad individuare per ogni tirocinante un proprio tutor, quale responsabile didattico - organizzativo dell'attività di tirocinio.

Sarà compito del tutor didattico di seguire lo svolgimento del tirocinio e di verificare il conseguimento degli obiettivi fissati nel Progetto Formativo.

Sarà, altresì, onere dell'Ufficio Tirocinio dell'Università trasmettere copia della presente Convenzione e del Progetto Formativo e di Orientamento alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione - Agenzia Regionale per l'Impiego e la Formazione Professionale - Servizio II "Politiche Attive del Lavoro - Ufficio Tirocini e di Orientamento, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, competente per territorio ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Articolo 7

L'Università, in conformità ai disposti di cui D.M. n.142/1998, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso una compagnia assicurativa operante nel settore. Gli estremi identificativi delle predette assicurazioni saranno indicate nel Progetto formativo e di Orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro le 24 h. successive, agli Istituti Assicurativi (quali risultanti dal Progetto Formativo) e all'Università stessa.

Articolo 8

Il Soggetto Ospitante garantisce di :

- Rispettare il Progetto Formativo e di Orientamento di cui al precedente art. 5;
- Nominare il tutor aziendale che seguirà lo svolgimento dello tirocinio con la cura del caso;
- Segnalare all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti o degli interessi dell'Azienda).

Il Soggetto Ospitante, si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo di servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.).

Articolo 9

Il Soggetto ospitante garantisce al tirocinante un'efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica. Le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il Soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il Soggetto ospitante s'impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.

Articolo 10

L'Università e il Soggetto ospitante si impegnano a rilasciare congiuntamente a conclusione del tirocinio la dichiarazione delle competenze.

Articolo 11

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi d'altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante.

Articolo 12

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata, da inviare tre mesi prima della scadenza all'Università.

Articolo 13

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 14

La presente Convenzione, redatta in due esemplari in bollo, sarà registrata in caso d'uso, a spesa della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente Convenzione sono a carico del Soggetto ospitante.

Articolo 15

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Enna.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SOGGETTO OSPITANTE

Timbro e Firma

IL COMMISSARIO

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

PER L'UNIVERSITÀ DI ENNA

Il Presidente Rappresentante Legale
(*Prof. Cataldo Salerno*)
